Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 30 giugno 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 30 GIUGNO 1979:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciannove tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventitre sottotenenti in servizio permanente effettivo dei servizi: automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Concorsi, per titoli e per titoli ed esami, per il reclutamento di trentanove ufficiali in servizio permanente effettivo nei servizi tecnici di artiglieria, motorizzazione, genio e trasmissioni.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventotto sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

(Dal n. 5718 al n. 5725)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 30 GIUGNO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ferdinando Zanoletti metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1979. — **Cartiere Bosso, società per azioni, in Mathi Canavese:** Rimborso di obbligazioni. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1979. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1979. — **Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1979. — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1979 (delibera 16-12-1977). — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1979 (delibera 13-12-1976). — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1979 (delibera 28-8-1974). — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1979 (delibera 27-11-1975). — **La Centrale, finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% Emissione 1961 » sorteggiate il 5 giugno 1979. — **La Centrale, finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% Emissione 1962 » sorteggiate il 5 giugno 1979. — **Lagostina, società per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1979. — **Mediocredito regionale delle Marche, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni. — **Libertà finanziaria immobiliare, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1979. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1979. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1979. — **SNIA Viscosa, società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1979. — **Swingen, società per azioni, in Bussolengo (Verona):** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1979. — **F.lli Gancia & C., società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1979. — **F.lli Testori Saft, società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1979. — **Gianetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. **253.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'ente « Chiesa evangelica metodista d'Italia », in Roma.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Opera per le Chiese evangeliche metodiste in Italia » (OPCEMI) assunta dall'ente « Chiesa evangelica metodista d'Italia », con il trasferimento di sede da Roma a Torre Pellice (Torino), a decorrere dal 1° settembre 1979. Vengono, altresì, approvate le modificazioni apportate allo statuto dell'ente medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 262

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Dolo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dolo (Venezia) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1979.

Invero, avendo constatato l'inerzia di quel consiglio comunale nell'adempimento di tale fondamentale obbligo, l'organo regionale di controllo nominava, in data 16 marzo 1979, un commissario *ad acta* con il compito, fra l'altro, di convocare il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione del 1979, il cui schema era già stato deliberato dalla giunta municipale il 28 febbraio 1979.

L'adunanza consiliare del 18 aprile c.a., all'uopo convocata dal commissario *ad acta,* risultava infruttuosa.

Il commissario regionale riteneva, peraltro, opportuno disporre, con proprio provvedimento del 27 aprile 1979, una ulteriore convocazione del consiglio comunale per il giorno 9 maggio 1979 per provvedere all'approvazione dell'importante documento contabile, con l'espressa diffida, notificata ai singoli consiglieri, che, in caso di mancata approvazione del bilancio entro cinque giorni dalla predetta data del 9 maggio c.a., si sarebbe dato corso alla procedura prevista dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Essendosi chiusa con esito negativo l'adunanza consiliare del 9 maggio u.s., ed essendo infruttuosamente trascorso il predetto termine di cinque giorni assegnato al consiglio comunale, il commissario *ad acta* con provvedimento del 24 maggio 1979 approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Venezia ha proposto, quindi, lo scioglimento del consiglio comunale di Dolo, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale ha disposto, nel contempo, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dolo (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Sabatini.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Dolo (Venezia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dolo (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Sabatini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

ROGNONI

(5840)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Fondi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fondi (Latina) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Invero, essendo decorsi infruttuosamente i termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione decentrata di Latina del comitato regionale di controllo nominava, con provvedimento del 12 marzo 1979, un commissario *ad acta* per la predisposizione, in via sostitutiva, dello schema di bilancio di previsione del 1979 da sottoporre, poi, all'esame del consiglio comunale.

Il commissario regionale, nel prendere atto che lo schema di bilancio era stato già predisposto dalla giunta municipale, disponeva una convocazione del consiglio comunale per il giorno 31 marzo c.a., per procedere all'approvazione del bilancio, con l'espressa diffida ad ottemperare a tale adempimento entro il termine massimo di trenta giorni a partire dal 31 marzo 1979.

Il termine assegnato a quel consiglio comunale trascorreva infruttuosamente.

Il commissario, allora, con provvedimento del 10 maggio 1979, procedeva all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per il 1979.

Il prefetto ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fondi (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Carmelo Pugliese.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fondi (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fondi (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Carmelo Pugliese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

ROGNONI

(5841)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1979.

Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le regioni a statuto ordinario, attinenti all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di azioni comuni sovvenzionate dal FEOGA - Sezione orientamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;

Visto l'art. 4 dello stesso decreto delegato, che conserva allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento nelle materie trasferite alle regioni, nonché le funzioni attinenti ai rapporti con le Comunità europee per le stesse materie;

Atteso che, per esigenze di carattere unitario, è necessario impartire opportune istruzioni alle regioni per l'esercizio delle specifiche competenze loro spettanti connesse all'applicazione dei regolamenti comunitari, concernenti azioni comuni per il miglioramento delle strutture agricole e delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e della pesca nelle acque interne;

Ritenuto che i programmi quadro ed i programmi specifici, per settori determinati, previsti dai regolamenti comunitari concernenti le azioni comuni di cui al comma precedente si inseriscono nella programmazione

agricola nazionale e che, pertanto, la deliberazione dei predetti programmi deve essere adottata con le procedure di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica;

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I programmi quadro ed i programmi specifici che lo Stato italiano delibera e trasmette alla commissione delle Comunità europee, ai sensi dei regolamenti comunitari concernenti azioni comuni per il miglioramento delle strutture agricole e delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e della pesca nelle acque interne, sono adottati dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui all'art. 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e sulla base del piano nazionale approvato secondo le procedure previste dallo stesso art. 4.

Per i programmi di cui al precedente comma interessanti lo sviluppo del Mezzogiorno è sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le determinazioni del CIPAA sono assunte sulla base degli schemi di programma formulati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa consultazione delle regioni interessate in ordine ai programmi dalle stesse predisposti.

In caso di mancata intesa nel termine di trenta giorni dall'invio dello schema di programma alla commissione di cui all'art. 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, il CIPAA assume le proprie determinazioni e le sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri, che decide previa informazione alla commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 2.

I singoli progetti di investimento sono presentati dalle regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con indicazione delle priorità di realizzazione, per la valutazione di compatibilità con i programmi di cui al precedente articolo e per il coordinamento dell'invio agli organi comunitari.

E' devoluta al CIPAA la soluzione di eventuali divergenze tra il Ministero predetto e le regioni interessate in ordine alla valutazione di compatibilità dei progetti con i programmi settoriali nei quali devono inserirsi e con le priorità della programmazione nazionale.

Art. 3.

Le regioni, nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi da esse dovuti nella misura di pertinenza dello Stato italiano, nonché alla certificazione della spesa e al controllo della realizzazione dei progetti sovvenzionati, trasmettono alla commissione delle Comunità europee, per il tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la documentazione giustificativa ed ogni atto o elaborato necessari all'applicazione della normativa comunitaria.

Art. 4.

In caso di controlli richiesti dagli organi comunitari sulla realizzazione di programmi o di singoli progetti esecutivi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste partecipa alle relative procedure comunitarie con propri rappresentanti.

Art. 5.

E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1978, concernente disposizioni di indirizzo e coordinamento relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

(5962)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1978.

Approvazione dei modelli definitivi della scheda personale dell'alunno di scuola elementare e dell'attestato della frequenza e del giudizio finale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 4 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale prescrive la scheda personale dell'alunno della scuola elementare e l'attestato della frequenza e del giudizio finale;

Veduto l'art. 14 della stessa legge n. 517/1977, in base al quale i modelli della scheda e dell'attestato sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che, nella seduta dell'11 luglio 1978, ha espresso il suo parere in merito ai predetti modelli;

Decreta:

Sono approvati i modelli, riportati nell'allegato al presente decreto, concernenti la scheda personale dell'alunno della scuola elementare e l'attestato della frequenza e del giudizio finale, previsti dagli articoli 4 e 14 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Roma, addì 7 settembre 1978

Il Ministro: PEDINI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLO DIDATTICO di ....

Provincia di ....

SCUOLA ELEMENTARE $\frac{\textit{STATALE}}{\textit{PARIFICATA}}$ *di* ....

ANNO SCOLASTICO 1978 - 79

Classe .... Sezione ....

SCHEDA PERSONALE

(art. 4 della legge 4 agosto 1977, n. 517)

dell'alunn ....

nat...... *a* .... *(prov.* .... *) il* ....

indirizzo ....

Ha frequentato la scuola materna? [no] [si] *per n.* .... *anni.*

PRECEDENTE SCOLARITÀ DELL'ALUNNO

ANNO SCOLASTICO	CLASSE	SCUOLA ELEMENTARE	N. ASSENZE	RISULTATO FINALE

ALTRE EVENTUALI NOTIZIE SULL'ALUNNO UTILI PER L'ATTIVITÀ EDUCATIVA

....

....

....

....

....

2. – Elementi desunti dalle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti

Tali osservazioni, pur non prescindendo dai vigenti programmi didattici per la scuola primaria (D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503), debbono tener conto della programmazione educativa elaborata dal collegio dei docenti e del piano didattico che si attua nella classe o nel gruppo di alunni, al fine di verificarne sistematicamente la validità, di apportare gli eventuali opportuni correttivi ed apprestare conseguenti interventi didattici.

ATTIVITÀ EDUCATIVE	NEL CORSO DEL I TRIMESTRE	NEL CORSO DEL II TRIMESTRE	NEL CORSO DEL III TRIMESTRE
a) Religione (1° e 2° ciclo)			
b) Educazione morale e civile (1° e 2° ciclo)			

(1° e 2° ciclo)			
e) Educazione musicale (1° e 2° ciclo)			
f) Educazione logico-matematica (1° e 2° ciclo)			

(segue)

3. — VALUTAZIONE TRIMESTRALE ADEGUATAMENTE INFORMATIVA SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTO ED ATTIVITÀ SCOLASTICHE INTEGRATIVE EVENTUALMENTE PROGRAMMATE.

Sulla base delle osservazioni precedenti e di altri elementi della scheda formulare la valutazione conclusiva per il trimestre sul livello di maturazione dell'alunno e individuare le situazioni soggettive per le quali apprestare eventuali interventi individualizzati.

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

FIRMA DELL'INSEGNANTE (O DEGLI INSEGNANTI) DI CLASSE	FIRMA DELL'INSEGNANTE (O DEGLI INSEGNANTI) DI CLASSE	FIRMA DELL'INSEGNANTE (O DEGLI INSEGNANTI) DI CLASSE
....	....	....
....	....	....

GIUDIZIO FINALE

L'alunn.... .... (1) ....

.............................., *li* ....

FIRMA DELL'INSEGNANTE
(O DEGLI INSEGNANTI) DI CLASSE

....

....

(1) Scrivere per esteso la dizione valida: « è stato ammesso *o* non è stato ammesso alla .... classe elementare *ovvero* al successivo grado dell'istruzione obbligatoria ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLO DIDATTICO di ....

(Prov. ....)

ANNO SCOLASTICO 1978-1979

Alunn...

nat... *a* .... (*prov*. ....) *il* ....

classe...................................... *sezione* ....

ATTESTATO (1)

DELLA FREQUENZA E DEL GIUDIZIO FINALE

L'alunn... *ha frequentato la classe* .... *elementare e* (2) ....

....

....

....

.................................., lì ....

IL DIRETTORE DIDATTICO

....

TIMBRO DELLA SCUOLA

(1) Vedi art. 4, commi 4° e 5° della legge 4 agosto 1977, n. 517.

(2) Scrivere per esteso la dizione valida:

— «è stato ammesso alla ...... classe elementare», *ovvero* «è stato ammesso al successivo grado dell'istruzione obbligatoria»;

— «non è stato ammesso alla ...... classe elementare», *ovvero* «non è stato ammesso al successivo grado dell'istruzione obbligatoria».

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, con effetto dal 1° settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 settembre 1978 e 27 settembre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5882)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1979, delle misure delle indennità connesse alla missione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8 ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facoltà di rideterminare annualmente le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, nel limite del 10 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1979 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1978 e 1977 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica 20 febbraio 1979, n. 3826, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 12,61 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel previsto limite del 10 per cento;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo, della legge 9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto *A*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), è elevata:

da L. 970 a L. 1.070
» 810 » 900
» 680 » 750
» 500 » 550

b) le indennità sostitutive dell'indennità di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennità di trasferta stabilite al punto *A*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), sono aumentate del 10 per cento;

c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera *B*), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 della legge 1° agosto 1978, n. 448), è elevato:

da L. 580 a L. 640
» 425 » 470.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1979
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 235

(5918)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1979, delle misure delle indennità connesse alla missione per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consente, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facoltà per le altre categorie di personale delle stesse aziende nel limite del 12 per cento;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1979 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1978 e 1977 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica 20 febbraio 1979, n. 3826, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 12,61 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel limite del 10 per cento;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13) è elevata:

da L. 27.200 a L. 29.920
» 22.700 » 24.970
» 19.100 » 21.010

b) l'indennità di trasferta (art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919) è elevata:

da L. 680 a L. 750
» 500 » 550

c) le indennità previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono aumentate del 10 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 236

(5919)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1979, delle misure delle indennità connesse alla missione per i dipendenti statali in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consente, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nel limite del 12 per cento;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1979 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1978 e 1977 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica 20 febbraio 1979, n. 3826, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 12,61 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 10 per cento;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L. 27.200 a L. 30.000
» 22.700 » 25.000
» 19.100 » 21.100
» 14.000 » 15.400
» 10.000 » 11.000

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 60 a L. 66;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 100 a L. 110;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 150 a L. 165;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 150 a L. 165.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1979
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 234

(5920)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Approvazione dei piani tecnici SIP n. 040/C « Cavo telefonico Genova-Casale Monferrato », n. 041/C « Cavo telefonico Torino-Savona » e n. 042/C « Cavo telefonico Torino-Milano ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visti i piani tecnici n. 040/C « Cavo telefonico Genova-Casale Monferrato », n. 041/C « Cavo telefonico Torino-Savona » e n. 042/C « Cavo telefonico Torino-Milano » presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella adunanza n. 19 (sezione prima) tenuta il 3 aprile 1979, sui citati piani tecnici;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella millequattrocentocinquantanovesima adunanza tenuta il 2 maggio 1979, sui citati piani tecnici;

Decreta:

E' approvato, con le riserve poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici SIP n. 040/C « Cavo telefonico Genova-Casale Monferrato », n. 041/C « Cavo telefonico Torino-Savona » e n. 042/C « Cavo telefonico Torino-Milano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(5668)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1978.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1977, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1978 il contributo capitario di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 31.491 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 20.994 a carico del concedente e di lire 10.497 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5180)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1978, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1970, n. 26;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978 e 19 marzo 1979, di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(5886)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Costituzione della riserva naturale orientata duna costiera ravennate e foce torrente Bevano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione (relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici), firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo, esteso Ha 64 circa e costituito dalla foce fluviale del torrente Bevano e dalle adiacenti dune costiere del litorale ravennate confinante con la riserva naturale della pineta di Ravenna istituita con decreto ministeriale 13 luglio 1977;

Considerato che detto biotopo presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta di numerosi uccelli migratori, tra cui diverse specie di trampolieri sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat, che si tratta di uno degli ultimi lembi, ancora pressochè intatto, della costa ravennate e che riveste una notevole importanza anche per la presenza di specie vegetali in via di estinzione;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Ritenuta la necessità di affidarne la vigilanza e la gestione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in conformità a quanto suggerito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 855 resa nell'adunanza del 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo duna costiera ravennate e foce torrente Bevano è costituito in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 64 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, nonchè per ricostituzione di equilibri naturali.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza e la gestione competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, sono fatte salve le competenze riguardanti il demanio marittimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Marcora

Il Ministro della marina mercantile
Preti

RISERVA NATURALE DUNA COSTIERA RAVENNATE E FOCE TORRENTE BEVANO

(5791)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Sostituzione di un membro supplente del comitato di gestione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti all'esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione S.A.C.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale il consigliere di legazione Carlo Garavelli venne, tra gli altri. nominato membro supplente del comitato di gestione della suddetta sezione, su designazione del Ministero degli affari esteri;

Vista la lettera in data 12 maggio 1979, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere d'ambasciata Alberto Indelicato in sostituzione del consigliere d'ambasciata Carlo Garavelli, destinato a prestare servizio all'estero;

Decreta:

Il consigliere d'ambasciata Alberto Indelicato è nominato membro supplente del comitato di gestione della sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (S.A.C.E.), su designazione del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del consigliere di ambasciata Carlo Garavelli, destinato a prestare servizio all'estero.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con il decreto del 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro
del commercio con l'estero
STAMMATI

(5533)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionale, in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 21 aprile 1978, 26 luglio 1978, 31 ottobre 1978, 2 dicembre 1978 e 13 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 ottobre 1977 al 22 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionali di Casagiove (Caserta), è prolungata fino al 21 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma. lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5884)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979 e 19 marzo 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno);

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno), è prolungata fino al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5881)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari » e determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di « Minerva », rispettivamente con venti e quaranta fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei « Cerini » S/80 ed R/100;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1977, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevata dal 12% al 14%;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 2 maggio 1977, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari » e « Svedesi S/40 »;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1979, nonché la variazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative aliquote di imposta dei fiammiferi « Bossoli », « Controvento », « Caminetto » e « Minerva giganti »;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di « Minerva », rispettivamente con sessanta e trenta fiammiferi;

Visto le proposte in data 5 giugno 1979, presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Riconosciuta la necessità di procedere alla modifica del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari », nonché alla determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1979 il prezzo di vendita al pubblico del seguente tipo di fiammiferi è stabilito come a fianco indicato:

busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Familiari » . . . . . L. 100

Dalla stessa data, fermo restando l'aggio da corrispondere ai rivenditori nella misura dell'8 % del nuovo prezzo di vendita al pubblico, l'aliquota di imposta di fabbricazione per il tipo di fiammiferi « Familiari » è fissata nella misura indicata nel prospetto di cui al seguente articolo, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento.

Art. 2.

Fermi restando i prezzi di vendita al pubblico fissati con i decreti ministeriali 18 giugno 1974, 30 luglio 1975, 22 aprile 1977, 23 giugno 1977 e 25 gennaio 1979, citati alle premesse, con la variazione di cui all'art. 1 del presente decreto, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981 sono stabilite nelle misure indicate nel prospetto che segue, per singolo condizionamento, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta nella misura di cui all'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	32,7150	12,2850
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 »	33,7150	12,2850
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	10,8860	4,9140
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Svedesi » ridotti	16,3575	6,1425
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	16,8575	6,1425
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	57,9300	24,5700
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	57,4300	24,5700
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	35,0000	245,7000
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	3,9145	3,6855
10) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	6,3575	6,1425
11) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	13,8575	6,1425
12) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	34,7150	12,2850
13) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	64,4300	24,5700
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	36,7150	12,2850

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 113

(5933)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Nomina del commissario liquidatore del Fondo assistenza malattia dirigenti Fiat.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la

liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349 e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti del Fondo assistenza malattia dirigenti Fiat, con sede in Torino, via Marochetti, 11;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Garati è nominato commissario liquidatore del Fondo assistenza malattia dirigenti Fiat.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5931)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Modalità per la presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva per la campagna 1978-79 nonchè modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 28 marzo 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 31 marzo 1979, che detta norme integrative per l'attuazione in sede nazionale dei regolamenti comunitari: n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978; n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978; n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979, relativi all'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il decreto-legge n. 90 in data 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 31 marzo 1979, che autorizza l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ad avvalersi per lo svolgimento dei compiti di gestione dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva, previsto dai succitati regolamenti comunitari n. 136/66, n. 3089/78 e n. 557/79, dell'Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva (ORNACOL);

Vista la convenzione in data 9 maggio 1979, con la quale l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ha affidato all'Organismo succitato l'espletamento del servizio relativo alla gestione ed al controllo del regime di aiuto comunitario al consumo dell'olio d'oliva di produzione della campagna 1978-79;

Visto il decreto-legge n. 160 in data 26 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1979, che sostituisce il succitato decreto-legge n. 90/79, confermando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione dello stesso decreto-legge n. 90;

Vista la pronuncia della commissione (CEE) n. 47831/4-C3 in data 14 giugno 1979, relativa all'interpretazione dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 557/79;

Visto il regolamento (CEE) n. 1036/79 della commissione del 28 maggio 1979 che modifica il regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva;

Ritenuta la necessità di indicare le modalità per la presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva per la campagna 1978-79 e di apportare nel contempo modificazioni ed integrazioni al proprio decreto in data 28 marzo 1979, in attuazione della sopravvenuta normativa nazionale e comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese confezionatrici di olio di oliva, che abbiano ottenuto il riconoscimento, previsto dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, debbono presentare, in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, la domanda intesa ad ottenere l'aiuto al consumo all'Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva (ORNACOL), in appresso denominato con la sola sigla ORNACOL, presso la sede di via del Caravaggio n. 105, Roma.

La domanda, di cui al precedente comma, redatta in carta semplice, deve essere presentata prima della fine di ogni mese e riferirsi al quantitativo di olio di oliva uscito dall'impresa di confezionamento nel mese precedente e per il quale si chiede l'aiuto.

La domanda deve riferirsi ad un quantitativo di olio di oliva di almeno 15 tonnellate.

L'impresa richiedente, qualora non raggiunga nel mese il quantitativo minimo sopra indicato, riporterà i quantitativi relativi al mese in questione a quello successivo fino a raggiungere il succitato limite.

La domanda deve contenere:

il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa confezionatrice;

il numero d'identificazione;

la sede o le sedi degli stabilimenti di confezionamento;

il quantitativo di olio di oliva confezionato in imballaggi recanti il numero d'identificazione e per il quale viene richiesto l'aiuto. Detto quantitativo deve essere distinto per qualità e tipo di imballaggio utilizzato;

una dichiarazione attestante che l'olio in questione è stato venduto ad un prezzo che tiene conto dell'aiuto al consumo.

Alla domanda deve essere allegata copia del riepilogo mensile delle quantità di olio confezionato uscite dall'impresa, di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 marzo 1979, nonchè fotocopia dei fogli dei registri di carico e scarico degli olii di oliva sfusi e confezionati e degli eventuali registri sezionali e registri dei depositi, dai quali risulti il movimento degli olii riportati nel riepilogo mensile e, in particolare, di quelli per i quali si chiede il pagamento dell'aiuto.

Art. 2.

Il pagamento dell'aiuto deve essere effettuato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto periodo è elevato a 180 giorni per le domande di aiuto presentate non oltre il 31 ottobre 1979.

Il pagamento viene effettuato anticipatamente all'espletamento dei controlli, a condizione che l'impresa richiedente alleghi alla domanda un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'ORNACOL di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto, di cui si chiede il pagamento.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un Istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi cinque, prorogabile per altri due mesi.

La cauzione viene svincolata dopo che sono stati effettuati i controlli sull'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si accerti l'insussistenza del diritto all'aiuto per la totalità o per una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è riconosciuto l'aiuto.

In tal caso l'ORNACOL, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 3.

Ai fini degli adempimenti connessi con il regime dell'aiuto al consumo, per la conversione in kg dei quantitativi di olio di oliva espressi in litri, si applica il coefficiente fisso di 1 litro = 0,916 kg.

Art. 4.

Lo sconfezionamento degli olii di oliva di origine comunitaria o provenienti da Paesi terzi, presentati in imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, qualora effettuato da soggetti diversi dal consumatore diretto, deve essere preventivamente comunicato all'ORNACOL ed al servizio repressione frodi, competente per territorio.

Gli importatori di olio di oliva presentato in imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri ed i successivi acquirenti, ad esclusione dei dettaglianti e dei consumatori diretti, possono essere assoggettati a controlli in ordine alla destinazione degli olii importati.

Art. 5.

L'art. 2 del decreto ministeriale 28 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:

a) nome o ragione sociale e sede dell'impresa confezionatrice, nonchè eventuale marchio depositato;

b) ubicazione dello o degli stabilimenti di confezionamento con descrizione degli impianti ivi operanti, precisando la rispettiva capacità di confezionamento espressa in quintali per giornata lavorativa di 8 ore e riferita al confezionamento in imballaggi di contenuto netto fino a 5 litri;

c) indicazione del o dei depositi o altri locali fuori stabilimento nei quali vengono detenuti gli olii d'oliva di proprietà dell'impresa con indirizzo ed estremi della denuncia al competente ufficio I.V.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche;

d) data di inizio dell'attività di confezionamento dell'olio di oliva;

e) copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio e data di presentazione al medico provinciale della domanda per l'autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dichiarazione di accettazione a sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito dell'applicazione del regime dell'aiuto al consumo;

g) impegno a rispettare le condizioni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979;

h) quantità, espressa in quintali, di olio di oliva confezionato nelle campagne 1976-77 e 1977-78 in imballaggi di contenuto netto superiore a litri 5 e fino a litri 55, con impegno a presentare all'ORNACOL la documentazione di prova dei quantitativi dichiarati al più tardi entro il 31 ottobre 1979.

Nella domanda deve essere, altresì, precisato se la impresa confezionatrice svolge anche attività di confezionamento di olii diversi dall'olio di oliva.

Ogni eventuale, successiva variazione degli elementi contenuti nella domanda e riferiti ai punti *a*), *b*) e *c*) deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ORNACOL.

Le imprese di confezionamento, che dopo la presentazione della domanda di riconoscimento istituiscono depositi fuori stabilimento, sono tenute a farne immediata denuncia all'ORNACOL indicando l'indirizzo del deposito e gli estremi della denuncia al competente ufficio IVA. L'ORNACOL effettuerà opportuni controlli in ordine all'accertamento dell'idoneità dei suddetti depositi ».

Art. 6.

L'art. 4 del decreto ministeriale 28 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Le imprese confezionatrici di olio di oliva sono obbligate ad istituire, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, apposita contabilità in cui debbono essere riportate:

a) le quantità e le qualità di olio d'oliva giacenti, alla data di presentazione della domanda, presso lo stabilimento di confezionamento e presso i depositi

fuori stabilimento. Dette quantità debbono essere distinte secondo l'origine, tenendo separati i dati relativi all'olio non confezionato da quelli relativi all'olio confezionato, dettagliando per quest'ultimo le quantità stesse secondo i tipi di imballaggio;

e giornalmente:

b) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva entrate nell'impresa distinte a seconda che si tratti di olio proveniente dal mercato comunitario o di olio importato dai Paesi terzi, specificando per ciascuna partita se si tratta di olio confezionato o non confezionato. Nel caso di olio confezionato le quantità debbono essere distinte in relazione ai tipi di imballaggio.

Per ogni partita entrata nell'impresa debbono essere specificati gli estremi della bolletta di accompagnamento, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio di origine comunitaria, e gli estremi della bolletta di importazione, quando trattasi di olio importato dai Paesi terzi.

Gli olii di oliva raffinati nella Comunità, ottenuti da olii di oliva lampanti e da olii di sansa greggi importati da Paesi terzi, possono essere contabilizzati, ai fini dell'aiuto o della restituzione prevista per gli olii comunitari nel caso di destinazione alla fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi, fra gli olii di oliva di origine comunitaria, a condizione che l'importatore abbia espressamente rinunciato allo svincolo della cauzione costituita all'atto dell'importazione, da Paesi terzi, dei corrispondenti quantitativi di olii d'oliva vergini lampanti e di olii di sansa greggi. La documentazione della rinuncia allo svincolo della cauzione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

Le imprese confezionatrici possono procedere alle variazioni contabili conseguenti all'applicazione di quanto disposto dal precedente comma per il periodo compreso fra il 1° aprile e la data di pubblicazione del presente decreto;

c) le quantità e le qualità di olio di oliva confezionato dall'impresa, distinto in relazione ai tipi di imballaggio;

d) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva uscite dall'impresa, tenendo distinti gli olii non confezionati da quelli confezionati e specificando, per ogni partita, gli estremi della bolletta di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del destinatario e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio immesso nel mercato comunitario, o gli estremi del documento di esportazione, ove trattasi di olio destinato all'esportazione verso Paesi terzi.

Nel caso di olio venduto a diretti consumatori devono essere indicati i numeri dei fogli del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, nei quali dette vendite sono registrate;

e) il numero degli imballaggi entrati nell'impresa, distinti secondo la loro capacità, specificando per ciascuna partita entrata gli estremi della bolletta di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente e del titolo del trasferimento.

Gli imballaggi restituiti dai clienti in base ad accordo intervenuto in occasione della vendita potranno essere registrati in apposito bollettario, madre e figlia, debitamente bollato e numerato recante, oltre al numero degli imballaggi restituiti, la data e la firma del cliente.

Il totale degli imballaggi giornalmente entrati nell'impresa di confezionamento e registrato nel citato bollettario deve essere riportato nella parte del carico del registro degli imballaggi. La tenuta del citato bollettario deve essere denunciata all'ORNACOL;

f) il numero degli imballaggi immediati utilizzati per il confezionamento dell'olio di oliva, distinti secondo la loro capacità;

g) i movimenti degli olii di oliva trasferiti dall'impresa ai locali di confezionamento e quelli degli olii trasferiti da detti locali a depositi fuori stabilimento;

h) un riepilogo mensile delle quantità di olio confezionato uscito dall'impresa, evidenziando quelle per le quali sarà presentata richiesta di aiuto.

I depositi fuori stabilimento delle imprese confezionatrici debbono tenere apposito registro, bollato e vidimato a norma di legge, nel quale riportare i dati di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del presente articolo.

Nel riepilogo mensile di cui alla lettera *h*) debbono essere indicate anche le quantità degli olii confezionati uscite dai depositi fuori stabilimento, precisando i numeri dei fogli del registro di cui al precedente comma nei quali dette quantità risultano registrate.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo e nel successivo art. 6, in conformità dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, per impresa confezionatrice si intende lo stabilimento di confezionamento ed i relativi depositi situati fuori di detto stabilimento debitamente denunciati ed autorizzati.

La contabilità, di cui ai precedenti commi, deve essere tenuta nei seguenti, appositi registri, bollati e vidimati a norma di legge, redatti secondo i modelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

registro di carico e scarico degli olii di oliva entrati nello stabilimento allo stato sfuso;

registro degli olii di oliva avviati al confezionamento e del carico e scarico degli imballaggi;

registro di carico e scarico degli olii di oliva confezionati;

registro dei depositi;

registro dei riepiloghi mensili.

Possono essere utilizzati registri sezionali per il dettaglio di particolari registrazioni e, ai fini dello scarico degli olii usciti dall'impresa, anche appositi tabulati dell'elaboratore meccanografico, purchè detti registri sezionali o tabulati siano regolarmente vidimati e bollati a norma di legge ed in essi siano evidenziati chiaramente tutti gli elementi richiesti.

L'impiego di detti tabulati e registri sezionali e di eventuali codici deve essere denunciato all'ORNACOL al più tardi anteriormente alla presentazione della prima domanda di aiuto.

In caso di uso di registri sezionali o di tabulati, nel registro principale debbono essere riportati i totali giornalieri con l'indicazione dei fogli del registro sezionale o dei tabulati nei quali il dettaglio è specificato. Detti totali possono essere riportati anche con riferimento a periodi superiori al giorno, ma non al mese, a condizione che al momento del controllo possa essere fatta immediata richiesta dei tabulati da cui risulti il movimento degli olii fino alla data del controllo stesso.

Il registro dei depositi deve essere tenuto dall'impresa di confezionamento per ogni deposito, nonchè dai singoli depositi. Tuttavia questi ultimi, qualora siano già obbligati, per altra norma di legge, alla tenuta di appositi registri di carico e scarico bollati e vidimati a norma di legge, sui quali figurino tutte le indicazioni prescritte, sono esonerati dalla tenuta dell'apposito registro redatto su modello approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La parte dello scarico del registro dei depositi tenuto dall'impresa di confezionamento per ogni singolo deposito deve essere aggiornata con i dati provenienti dai depositi stessi almeno una volta al mese.

Le imprese di confezionamento che annotano, ai fini dell'IVA, i quantitativi di olio ceduti a privati consumatori nel registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenute ad evidenziare in apposito registro sezionale, vidimato a norma di legge, le quantità di olio di oliva cedute giornalmente ».

Art. 7.

L'art. 5 del decreto ministeriale 28 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Le imprese che intendono procedere al confezionamento di olio d'oliva, importato da Paesi terzi, in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore a 5 litri, non recanti il numero d'identificazione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, e quelle che intendono utilizzare detto olio per la fabbricazione di conserve di pesci o di ortaggi, sono tenute a darne comunicazione preventiva all'ORNACOL, il quale è competente ad effettuare i relativi controlli, limitatamente agli olii di cui s'intende procedere al confezionamento in imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a litri 5 recanti il numero di identificazione.

Dette imprese sono obbligate a tenere una contabilità conforme a quanto disposto dall'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/79, anche se non riconosciute ai sensi del precedente art. 3 ».

Art. 8.

L'art. 6 del decreto ministeriale 28 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Le imprese in attività al 1° aprile 1979, che presentano la domanda di riconoscimento, di cui al precedente art. 1, anteriormente al 1° maggio 1979, sono ammesse a fruire dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva confezionato ed immesso sul mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile a la data di riconoscimento, a condizione che tengano una contabilità avente carattere di certezza ed ufficialità, in cui siano indicate:

a) le quantità di olio d'oliva giacenti alla data del 1° aprile presso lo stabilimento di confezionamento o presso i depositi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, distinte secondo l'origine e la presentazione;

e giornalmente:

b) le quantità di olio d'oliva entrate nell'impresa nel periodo compreso fra il 1° aprile e la data del riconoscimento, distinte a seconda che si tratti di olio proveniente dal mercato comunitario o di olio importato da Paesi terzi e, per ciascuna partita, a seconda che si tratti di olio non confezionato o confezionato. Per gli olii provenienti dal mercato comunitario occorre riportare gli estremi della bolletta di accompagnamento, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente e del titolo di trasferimento, e, per gli olii importati direttamente, gli estremi della bolletta di importazione;

c) le quantità di olio d'oliva comunitario, confezionato in imballaggi di contenuto netto fino a 55 litri, uscite dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di riconoscimento, riportando per ciascuna partita di olio gli estremi della bolletta di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del destinatario e del titolo di trasferimento. e per gli olii confezionati venduti a diretti consumatori, il riferimento ai fogli del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, nei quali dette vendite sono registrate.

Le imprese, di cui al primo comma, che abbiano ottenuto il riconoscimento, previsto dal precedente art. 3, debbono presentare all'ORNACOL ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il 10 luglio 1979 apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate le quantità totali delle registrazioni, di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), risultanti alla data del riconoscimento, dettagliando, per quanto concerne gli olii confezionati usciti dall'impresa, le quantità con riferimento ai tipi di imballaggio utilizzati. Tale dichiarazione vale come domanda di aiuto al consumo.

Alla dichiarazione indirizzata all'ORNACOL deve essere allegata copia della documentazione, di cui al primo comma del presente articolo, o estratto autentico della medesima.

Alla precitata documentazione va unita una dichiarazione con la quale l'impresa confezionatrice si impegna ad esibire, all'atto dei successivi controlli, copia autentica dei fogli dei registri, tenuti ai fini fiscali, da cui risultano i movimenti in entrata ed in uscita delle partite di olio nel periodo compreso tra il 1° aprile 1979 e la data del riconoscimento.

L'ORNACOL, qualora non ritenga idonea la documentazione sopra indicata, procederà a corrispondere l'aiuto forfettariamente, in base ai criteri di cui all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 557/79.

L'A.I.M.A. è competente a decidere in merito alle eventuali contestazioni proposte dalle imprese interessate contro la decisione di procedere al pagamento dell'aiuto in base a criteri forfettari ».

Art. 9.

L'art. 7 del decreto ministeriale 28 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« L'importazione definitiva di olio di oliva della sottovoce 15.07 A della TDC, ad eccezione dell'olio di oliva classificato nelle sottovoci 15.07 A I a e 15.07 A II, presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, è subordinata alla presentazione in dogana di apposito certificato rilasciato dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), attestante l'avvenuta costituzione a favore dell'Azienda da parte dell'importatore di una cauzione di importo pari:

per gli olii di cui alle sottovoci 15.07 A I a e 15.07 A II in imballaggi di contenuto netto superiore a 5 litri o alla rinfusa, a L. 29.994/q.le;

per gli olii di cui alla sottovoce 15.07 A I b:

a L. 29.094/q.le per la provenienza Spagna;

a L. 27.894/q.le per la provenienza Tunisia;

a L. 26.695/q.le per la provenienza Grecia e Marocco;

a L. 25.195/q.le per la provenienza Turchia ed altri Paesi;

per gli olii di cui alla sottovoce 15.07 A I c, a lire 23.395/q.le.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponde ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

La cauzione di cui al primo comma è svincolata quando, salvo caso di forza maggiore, entro quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica, è presentato l'esemplare originale del certificato attestante che l'olio immesso in libera pratica o un quantitativo equivalente di olio della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto sopra citato.

Il certificato è rilasciato:

per quanto concerne gli olii usciti dalle imprese di confezionamento in recipienti di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, non recanti il numero di identificazione, dall'ORNACOL;

per quanto concerne gli olii esportati dalla Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, sprovvisti di numero di identificazione, ovvero sfuso, dalle competenti circoscrizioni doganali sulla base della stessa documentazione richiesta per la concessione della restituzione all'esportazione;

per quanto riguarda gli olii di oliva utilizzati nella fabbricazione di conserve di pesci o di ortaggi, dalle circoscrizioni doganali competenti per i controlli richiesti ai fini della restituzione alla produzione, prevista per gli olii d'oliva di origine extra comunitaria ».

Art. 10.

L'art. 8 del decreto ministeriale 28 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

« Le imprese confezionatrici riconosciute sono tenute ad apporre sugli imballaggi, contenenti olio d'oliva e recanti il numero di identificazione, di cui al precedente art. 3, e confezionati a decorrere dalla data del riconoscimento, una etichetta recante la seguente dicitura "prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario per lo sviluppo del consumo dell'olio d'oliva" ».

L'etichetta di cui al primo comma può essere omessa quando si tratti di olii di oliva destinati all'esportazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(5913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Albert L. M. Boelaert, console generale del Belgio a Milano.

(5956)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione al trattamento economico del personale dipendente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Con decreto 7 giugno 1979 del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata approvata la deliberazione, adottata il 29 novembre 1978 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernente l'applicabilità al personale del consiglio nazionale stesso del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1978, n. 718, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(5891)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale alloggi per i dipendenti di aziende industriali e commerciali, in Roma.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 giugno 1979, n. 866, il dott. Giovanni Pazzi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale alloggi per i dipendenti di aziende industriali e commerciali - INADAIC, in Roma, per la durata di mesi dodici a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(5915)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento di disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Bari:

« 14-BA » (tre punzoni): Giardino & Mongelli, in Bari, corso Cavour, 135.

Provincia di Genova:

« 154-GE » (un punzone): Spinola G.B., in Genova, salita Di Negro, 1/1.

Provincia di Roma:

« 128-Roma » (sei punzoni): Cascialli Riccardo & Salvatore S.d.f., in Roma, via Margutta, 18/B;

« 140-Roma » (otto punzoni): Cassa di Risparmio di Roma, in Roma, via del Corso, 320.

Provincia di Vicenza:

« 669-VI » (due punzoni): « Pierre Bijoux » di Capolupi Pietro, in Costabissara, via Cavour, 56.

(5516)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1979 al 31 marzo 1979

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Hoechst Italia sud S.p.a.	Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22	Specialità medicinali	D.M. 10-1-1979, n. 5821	—
2	Made italiana S.r.l.	Roma, via Lago di Lesina n. 27	Specialità medicinali, biologiche e chimiche	D.M. 27-1-1979, n. 5825	Trasferimento autorizzazione
3	Biotrading Co. S.r.l.	Milano, via Pogliaghi, 1	Specialità medicinali	D.M. 23-2-1979, n. 5828	—
4	Farmaceutici Geymonat S.p.a. Jamco laboratori farmaceutici S.r.l.	Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12	Specialità medicinali	D.M. 8-3-1979, n. 5831	Officina comune
5	Crinos industria farmacobiologica S.p.a. e Farmacosmici S.p.a.	Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2	Specialità medicinali	D.M. 12-3-1979, n. 5835	Officina comune
6	Pierrel S.p.a.	Loranzè d'Ivrea (Torino), strada per Castellamonte, 31	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 27-2-1979, n. 5836	Trasferimento autorizzazione
7	Sotofar S.r.l.	Sorbolo (Parma), viale Martiri della Libertà, 34	Specialità medicinali e produzioni biologiche	D.M. 9-3-1979, n. 5837	Trasferimento autorizzazione
8	Geymonat sud S.p.a.	Anagni (Frosinone), via S. Anna	Specialità medicinali	D.M. 27-2-1979, n. 5840	Estensione
9	Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l.	Novara, via Montenero, 35	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 27-2-1979, n. 5841	Modifica denominazione sociale
10	Pharcoterm di Luigi Consonni	Sesto S. Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio n. 307/20	Specialità medicinali	D.M. 12-3-1979, n. 5832	Operazioni terminali

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Confas	Milano, via Baldo degli Ubaldi, 8	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 15-1-1979, n. 5810	—
2	Prodotti Euderma di Ricci Maria Adele	Forlì, via Achille Cantoni, 24	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 16-2-1979, n. 5823	—
3	Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol	Grugliasco (Torino), via Frejus, 15	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 16-2-1979, n. 5824	—
4	Laboratorio chimico farmaceutico G. Paolini e figli	Livorno, corso Amedeo n. 268	Specialità chimiche	D.M. 23-2-1979, n. 5826	—
5	Biotrading Co. S.r.l.	Milano, via Cardinale Ascanio Sforza, 79	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 23-2-1979, n. 5827	—
6	Farmaceutici Geymonat S.p.a.	Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 8-3-1979, n. 5829	—
7	Jamco	Roma, via Luzzati, 13 a/b	Specialità medicinali, chimiche e produzioni biologiche	D.M. 8-3-1979, n. 5830	—
8	Crinos industria farmacobiologica S.p.a.	Villaguardia (Como), frazione Civello, via Stazione, 2	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 12-3-1979, n. 5833	—
9	Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.p.a.	Roma, viale Giustiniano Imperatore, 15/A	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 12-3-1979, n. 5834	—
10	Laboratorio farmaceutico Gallo	Milano, via Ostiglia, 8	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 24-2-1979, n. 5838	—
11	Biocorfa - Laboratorio farmacologico nazionale	Milano, via S. Rita da Cascia, 65/67	Specialità medicinali e produzioni biologiche	D.M. 27-2-1979, n. 5839	—

(5777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 27 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,35	833,35	833,50	833,35	833,30	833,35	833,25	833,35	833,35	833,35
Dollaro canadese	716,55	716,55	716,75	716,55	716,40	716,55	716,30	716,55	716,55	716,55
Marco germanico	450,99	450,99	450,90	450,99	451 —	450,99	451 —	450,99	450,99	451 —
Fiorino olandese	410,61	410,61	410,90	410,61	410,70	410,61	410,65	410,61	410,61	410,60
Franco belga	28,108	28,108	28,14	28,108	28,10	28,10	28,119	28,108	28,108	28,10
Franco francese	194,50	194,50	194 —	194,50	194,40	195,50	194,48	194,50	194,50	195,50
Lira sterlina	1799,30	1799,30	1801 —	1799,30	1797,35	1799,30	1798,62	1799,30	1799,30	1799,30
Lira irlandese	1705,25	1705,25	1709 —	1705,25	1698 —	—	1700 —	1705,25	1705,25	—
Corona danese	156,40	156,40	156,60	156,40	156,40	156,40	156,41	156,40	156,40	156,40
Corona norvegese	163,20	163,20	163,25	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20
Corona svedese	194,56	194,56	194,25	194,56	194,50	194,57	194,43	194,56	194,56	194,55
Franco svizzero	500,95	500,95	500,75	500,95	501,18	500,95	500,87	500,95	500,95	500,95
Scellino austriaco	61,375	61,375	61,35	61,375	61,36	61,37	61,48	61,375	61,375	61,35
Escudo portoghese	17,05	17,05	17 —	17,05	17 —	17,05	17 —	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	12.62	12.62	12.61	12.62	12,60	12,62	12.605	12.62	12.62	12,60
Yen giapponese	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86

Media dei titoli del 27 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,700
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	78,325
» 6 % » » 1972-87	78,575
» 9 % » » 1975-90	85,750
» 9 % » » 1976-91	86 —
» 10 % » » 1977-92	88,90
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,80
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100 —
» » » » 1-10-1979	100,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,925
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
» » » » 1-10-1978/80	100,500
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,075
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,025
» » » 10 % 1- 1-1981	97,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,925
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833,30
Dollaro canadese	716,425
Marco germanico	450,995
Fiorino olandese	410,63
Franco belga	28,113
Franco francese	194,49
Lira sterlina	1798,96
Lira irlandese	1702,625
Corona danese	156,405
Corona norvegese	163,20
Corona svedese	194,60
Franco svizzero	500,91
Scellino austriaco	61,427
Escudo portoghese	17,025
Peseta spagnola	12,612
Yen giapponese	3,86

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Gorle

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 3 aprile 1979, n. 22782: comune di Gorle (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 dicembre 1977, n. 103).

(5310)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cellatica, Seregno, Torre Boldone, Trezzo sull'Adda e Carobbio degli Angeli.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati:

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23186: comune di Cellatica (Brescia), (variante adottata con deliberazione consiliare 10 marzo 1977, n. 36, relativa alle norme tecniche di attuazione);

deliberazione 2 maggio 1979, n. 23332: comune di Seregno (Milano), (variante adottata con deliberazione consiliare 20 luglio 1977, n. 411, relativa alla deliberazione);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23497: comune di Torre Boldone (Bergamo), (variante adottata con deliberazione consiliare 6 aprile 1978, n. 53, relativa al reperimento di una zona industriale e all'ampliamento della zona a vincolo idrogeologico);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23498: comune di Trezzo sull'Adda (Milano), (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1978, n. 131, relativa alle norme tecniche di attuazione);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23500: comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo), (variante adottata con deliberazione consiliare 2 marzo 1978, n. 205).

(5780)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Muscoline, Villimpenta, Carnago e Monticelli Brusati

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23193: comune di Muscoline (Brescia);

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23194: comune di Villimpenta (Mantova);

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23199: comune di Carnago (Varese);

deliberazione 2 maggio 1979, n. 23347: comune di Monticelli Bruscati (Brescia).

(5781)

Varianti al piano di zona del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate varianti al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 2 maggio 1979, n. 23348: comune di Mantova (comp. 19-20);

deliberazione 2 maggio 1979, n. 23348: comune di Mantova (comp. 21).

(5782)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantasette posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, riservato al personale dipendente in possesso di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 8 del 30 aprile 1979, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sessantasette posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, riservato al personale dipendente in possesso di laurea, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1977.

(5966)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1979, registro n. 3 Sanità, foglio n. 130, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

Prove scritte:

quattro posti per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del bando: 15 gennaio 1980;

quattro posti per il laboratorio di malattie batteriche e virali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del bando: 16 gennaio 1980;

tre posti per il laboratorio di patologia non infettiva, di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del bando: 17 gennaio 1980;

un posto per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del bando: 18 gennaio 1980;

un posto per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia, di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 del bando: 21 gennaio 1980;

due posti per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia, di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 del bando: 22 gennaio 1980;

quattro posti per il laboratorio di farmacologia, di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 del bando: 23 gennaio 1980;

due posti per il laboratorio di chimica del farmaco, di cui alla lettera *h*) dell'art. 1 del bando: 24 gennaio 1980;

due posti per il laboratorio di tossicologia, di cui alla lettera *i*) dell'art. 1 del bando: 25 gennaio 1980;

tre posti per il laboratorio delle radiazioni, di cui alla lettera *l*) dell'art 1 del bando: 28 gennaio 1980;

quattro posti per il laboratorio di igiene del lavoro, di cui alla lettera *m*) dell'art. 1 del bando: 29 gennaio 1980;

un posto per il servizio documentazione, di cui alla lettera *n*) dell'art. 1 del bando: 30 gennaio 1980;

un posto per il servizio documentazione, di cui alla lettera *o*) dell'art. 1 del bando: 31 gennaio 1980.

Prove pratiche:

quattro posti per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del bando: 29 aprile 1980;

quattro posti per il laboratorio di malattie batteriche e virali, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del bando: 2 maggio 1980;

tre posti per il laboratorio di patologia non infettiva, di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del bando: 6 maggio 1980;

un posto per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia, di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del bando: 9 maggio 1980;

un posto per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia, di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 del bando: 13 maggio 1980;

due posti per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia, di alla lettera *f)* dell'art. 1 del bando: 16 maggio 1980;

quattro posti per il laboratorio di farmacologia, di cui alla lettera *g)* dell'art. 1 del bando: 20 maggio 1980;

due posti per il laboratorio di chimica del farmaco, di cui alla lettera *h)* dell'art. 1 del bando: 23 maggio 1980;

due posti per il laboratorio di tossicologia, di cui alla lettera *i)* dell'art. 1 del bando: 27 maggio 1980;

tre posti per il laboratorio delle radiazioni, di cui alla lettera *l)* dell'art. 1 del bando: 30 maggio 1980;

quattro posti per il laboratorio di igiene del lavoro, di cui alla lettera *m)* dell'art 1 del bando: 3 giugno 1980;

un posto per il servizio documentazione, di cui alla lettera *n)*. dell'art. 1 del bando: 6 giugno 1980;

un posto per il servizio documentazione, di cui alla lettera *o)* dell'art. 1 del bando: 10 giugno 1980.

(5833)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli, a trentanove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 ottobre 1977, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1978, di aumento da dodici a trentanove dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1978, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, art. 25, nonchè la legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 7;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a trentanove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 28 settembre 1977 e 26 gennaio 1978:

1. Monserrati Giovanni . . . . . . punti 9,90
2. Manco Francesco . . . . » 9,60
3. Festuccia Adua . . . . » 8,80
4. Vespaziani Emilio . . . . » 8,70
5. D'Agata Roberto . . . . » 8,60
6. Bonafede Salvatore Antonio . . . . punti 8,56
7. Potenza Grazio, nato il 18 agosto 1948 . . » 8,50
8. Zanoni Piero, nato il 10 dicembre 1949 . . » 8,50
9. Puleio Aldo . . . . » 8,49
10. Deligios Neretti Maria Antonia, orfana di guerra . . . . » 8,40
11. Di Fiore Mario, nato il 29 aprile 1946 . . » 8,40
12. Villani Claudio, nato il 14 marzo 1956 . . » 8,40
13. Quarta Rosario . . . . » 8,36
14. Riina Disma, invalido per servizio . . . » 8,10
15. Manzo Giacomo, invalido civile . . . » 8,10
16. Ferrando Luigi, nato il 16 aprile 1946 . . » 8,10
17. Iacovino Antonio, nato il 20 luglio 1950 . . » 8,10
18. Bozzi Giuseppe, coniugato con tre figli . » 8,00
19. Cocciarelli Ines, coniugata con una figlia . » 8,00
20. Fabio Nicola, nato il 10 febbraio 1951 . . » 8,00
21. Terrazzi Giovanni, nato il 4 marzo 1955 . . » 8,00
22. Carbone Carmelo, nato il 15 gennaio 1946 . » 7,80
23. Ciambrone Antonio, nato il 1° aprile 1948 . » 7,80
24. Calì Salvatore . . . . » 7,74
25. Romagnoli Franco, figlio di invalido di guerra » 7,70
26. Della Concordia Basso Vincenzo, coniugato con due figli . . . . » 7,70
27. Tortorella Saverio, coniugato con una figlia e invalido civile . . . . » 7,70
28. Carchio Attilio, coniugato e invalido civile . » 7,70
29. Arecchi Egidio, coniugato e nato il 20 settembre 1950 . . . . » 7,70
30. Pacioni Marco, coniugato e nato il 22 novembre 1950 . . . . » 7,70
31. Ferraro Alberto, nato il 13 gennaio 1948 . . » 7,70
32. De Angelis Anna Maria . . . . . » 7,56
33. Vaccaro Carlo . . . . » 7,52
34. Scarponi Franco, invalido del lavoro . . » 7,50
35. Borsini Loris, figlio di invalido di guerra . » 7,50
36. Trunzo Giovanni, coniugato con un figlio . » 7,50
37. Maniscalco Giuseppe . . . . . . » 7,44
38. Bassi Lucia, orfana di guerra . . . . » 7,40
39. Rimedio Massimo, figlio di invalido di guerra » 7,40
40. Borzacca Mauro, coniugato con una figlia e invalido civile . . . . » 7,40
41. Serluca Enrico . . . . » 7,36
42. Scalzo Giancarlo . . . . » 7,32
43. Pugnali di Grazia Giuliana, nata il 9 gennaio 1948 . . . . » 7,30
44. Rossi Dante, nato il 28 ottobre 1948 . . . » 7,30
45. Cavuto Mario, nato il 1° gennaio 1949 . . » 7,30
46. Dipace Ignazio, nato il 17 febbraio 1952 . . » 7,30
47. Grazia Alessandro . . . . » 7,29
48. Giarrusso Matteo . . . . » 7,26
49. Rossi Aldo . . . . » 7,24
50. Borghesi Stefano . . . . » 7,22
51. Pelle Amalio . . . . » 7,19
52. Guarente Gabriele . . . . » 7,18
53. La Mantia Giuseppe . . . . . . » 7,11
54. Ercolani Sergio . . . . » 7,10
55. Marletta Roberto . . . . » 7,06
56. Brullo Raffaello, invalido per servizio . . » 7,00
57. Lazzaro Antonio, invalido del lavoro . . » 7,00
58. Villante Fortini Albertina, orfana di guerra . » 7,00
59. Ciccoleri Giuseppe, coniugato con due figli, invalido civile e nato il 19 marzo 1926 . . . . » 7,00
60. Renzoni Renzo, coniugato con due figli, invalido civile e nato il 28 agosto 1945 . . . . » 7,00
61. Donatello Ennio Ippolito, coniugato con due figli, invalido civile e nato il 28 ottobre 1948 . . . » 7,00
62. Schifone Michele, coniugato con due figli . » 7,00
63. Piloni Alfonso, coniugato con un figlio . » 7,00
64. Pezzagna Natale, coniugato e invalido civile » 7,00
65. Grasso Mario Antonio, coniugato e ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato . . . . » 7,00
66. Pasquali Silvio, coniugato . . . . . » 7,00
67. Ciuffoletti Angelo, invalido civile, ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato e nato il 25 marzo 1943 . . . . » 7,00
68. De Luca Maria Teresa, invalida civile, ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato e nata il 2 aprile 1943 . . . . . . » 7,00
69. Guercio Rosa, nata il 2 novembre 1946 . . » 7,00
70. Cinque Guglielmo, nato l'8 giugno 1950 . . » 7,00
71. Granata Elena, nata il 18 ottobre 1951 . . » 7,00

72. Gerardini Bruno, nato il 20 marzo 1954 . . punti 7,00
73. Matrisciano Walter, nato il 22 settembre 1954 » 7,00
74. Fantauzzi Italo . . . . » 6,97
75. Petrucci Romero . . . . » 6,92
76. Pipon Claudio, figlio di invalido di guerra di 1ª categoria e profugo . . . . » 6,90
77. Lucentini Maurizio, coniugato con un figlio » 6,90
78. Simonelli Lelio, ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato . . . . . » 6,90
79. Salvati Scipione . . . . » 6,87
80. Caramia Francesco . . . . » 6,86
81. Albano Emilio . . . . » 6,85
82. Fulgenzi Giuseppe . . . . » 6,84
83. Furnari Salvatore, nato il 15 luglio 1947 . . » 6,82
84. Caglione Emilio, nato il 22 dicembre 1953 . . » 6,82
85. Datti Del Monte Lidia . . . . » 6,80
86. Colle Manzionna Anna Maria, coniugata con tre figli . . . . » 6,70
87. Ferraro Giovannino, coniugato con due figli e invalido civile . . . . » 6,70
88. Prinzivalli Giuseppe, coniugato con due figli » 6,70
89. Annoscia Pietro, coniugato con un figlio . . » 6,70
90. Bernardini Carone Anna Maria, nata il 23 giugno 1947 . . . . » 6,70
91. Nasole Baldacconi Anna Maria . . . . » 6,66
92. Cinelli Leonardo . . . . » 6,60
93. Vicari Antonio . . . . » 6,59
94. Fierro Rosa . . . . » 6,58
95. Antonacci Domenico . . . . » 6,54
96. Bordieri Sergio . . . . » 6,53
97. Limone Claudio, figlio di invalido di guerra » 6,50
98. Bellucci Enzo, coniugato con due figli e invalido civile . . . . » 6,50
99. Mannello Angelo Saverio . . . . . » 6,40
100. Alessi Girolamo . . . . » 6,31
101. Martucci Giovanni, coniugato con tre figli » 6,30
102. Delfini Armando, coniugato con un figlio e invalido civile . . . . » 6,30
103. De Angelis Dionisia . . . . . . » 6,28
104. Preparata Franco Ugo . . . . . . » 6,26
105. Pulitanò Antonio, nato il 18 febbraio 1949 » 6,25
106. Meneghello Francesco Domenico, nato il 15 agosto 1949 . . . . » 6,25
107. Buccelli Domenico . . . . » 6,23
108. Torlo Giuseppe . . . . » 6,21
109. Nisati Mafalda ved. Bonato, vedova di caduto per servizio . . . . » 6,20
110. Gomelino Giuseppe, coniugato con cinque figli » 6,20
111. Manelfi Roberto . . . . » 6,16
112. Agresti Vincenzo . . . . » 6,14
113. De Felici Osvaldo . . . . » 6,12
114. Mangano Giuseppe . . . . » 6,10
115. Priolo Giuseppe, nato il 6 maggio 1950 . . » 6,04
116. Cappellari Domenico, nato l'11 giugno 1953 » 6,04
117. Pompei Giorgio, nato il 23 aprile 1954 . . » 6,04
118. Fantauzzo Riccardo . . . . » 6,01
119. Antropoli Elisa, coniugata con due figli . . » 6,00
120. De Carolis Filippo, nato il 5 febbraio 1954 » 6,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Monserrati Giovanni;
2) Manco Francesco;
3) Festuccia Adua;
4) Vespaziani Emilio;
5) D'Agata Roberto;
6) Bonafede Salvatore Antonio;
7) Potenza Grazio;
8) Zanoni Piero;
9) Puleio Aldo;
10) Deligios Neretti Maria Antonia, orfana di guerra;
11) Di Fiore Mario;
12) Villani Claudio;
13) Quarta Rosario;
14) Riina Disma;
15) Manzo Giacomo;
16) Ferrando Luigi;
17) Iacovino Antonio;
18) Bozzi Giuseppe;
19) Cocciarelli Ines;
20) Fabio Nicola;
21) Terrazzi Giovanni;
22) Carbone Carmelo;
23) Ciambrone Antonio;
24) Calì Salvatore;
25) Romagnoli Franco;
26) Della Concordia Basso Vincenzo;
27) Tortorella Saverio;
28) Carchio Attilio;
29) Arecchi Egidio;
30) Pacioni Marco;
31) Ferraro Alberto;
32) De Angelis Anna Maria;
33) Vaccaro Carlo;
34) Scarponi Franco;
35) Borsini Loris;
36) Bassi Lucia, orfana di guerra;
37) Villante Fortini Albertina, orfana di guerra;
38) Pipon Claudio, figlio di invalido di guerra di 1ª categoria e profugo;
39) Nisati Mafalda ved. Bonato, vedova di caduto per servizio.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Trunzo Giovanni;
2. Maniscalco Giuseppe;
3. Rimedio Massimo;
4. Borzacca Mauro;
5. Serluca Enrico;
6. Scalzo Giancarlo;
7. Pugnali Di Grazia Giuliana;
8. Rossi Dante;
9. Cavuto Mario;
10. Dipacc Ignazio;
11. Grazia Alessandro;
12. Giarrusso Matteo;
13. Rossi Aldo;
14. Borghesi Stefano;
15. Pelle Amalio;
16. Guarente Gabriele;
17. La Mantia Giuseppe;
18. Ercolani Sergio;
19. Marletta Roberto;
20. Brullo Raffaello;
21. Lazzaro Antonio;
22. Ciccoleri Giuseppe;
23. Renzoni Renzo;
24. Donatello Ennio Ipollito;
25. Schifone Michele;
26. Piloni Alfonso;
27. Pezzagna Natale;
28. Grasso Mario Antonio;
29. Pasquali Silvio;
30. Ciuffoletti Angelo;
31. De Luca Maria Teresa;
32. Guercio Rosa;
33. Cinque Guglielmo;
34. Granata Elena;
35. Gerardini Bruno;
36. Matrisciano Walter;
37. Fantauzzi Italo;
38. Petrucci Romero;
39. Lucentini Maurizio;
40. Simonelli Lelio;
41. Salvati Scipione;
42. Caramia Francesco;
43. Albano Emilio;
44. Fulgenzi Giuseppe;
45. Furnari Salvatore;
46. Caglione Emilio;
47. Datti Del Monte Lidia;
48. Colle Manzionna Anna Maria;
49. Ferraro Giovannino;
50. Prinzivalli Giuseppe;
51. Annoscia Pietro;
52. Bernardini Carone Anna Maria;
53. Nasole Baldacconi Anna Maria;
54. Cinelli Leonardo;
55. Vicari Antonio;
56. Fierro Rosa;
57. Antonacci Domenico;

58. Bordieri Sergio;
59. Limone Claudio;
60. Bellucci Enzo;
61. Mannello Angelo Saverio;
62. Alessi Girolamo;
63. Martucci Giovanni;
64. Delfini Armando;
65. De Angelis Dionisia;
66. Preparata Franco Ugo;
67. Pulitanò Antonio;
68. Maneghello Francesco Domenico;
69. Buccelli Domenico;
70. Torlo Giuseppe;
71. Gomelino Giuseppe;
72. Manelfi Roberto;
73. Agresti Vincenzo;
74. De Felici Osvaldo;
75. Mangano Giuseppe;
76. Priolo Giuseppe;
77. Cappellari Domenico;
78. Pompei Giorgio;
79. Fantauzzo Riccardo;
80. Antropoli Elisa;
81. De Carolis Filippo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il presidente f.f.: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 76

(5903)

OSPEDALE MANDAMENTALE «SS. CAPITANIO E GEROSA» DI LOVERE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lovere (Bergamo).

(2039/S)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(2040/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto pneumologo;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(2044/S)

OSPEDALE CIVILE «A.G.P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

tre posti di assistente di chirurgia generale del servizio di pronto soccorso aggregato alle divisioni di medicina e chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(2045/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(2041/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2062/S)

OSPEDALI « CIVILE - M. PATERNO' AREZZO - G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(2063/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Macerata.

(2042/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

due posti di assistente della divisione di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2046/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di endocrinologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2047/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:

dove è scritto: « un posto di direttore sanitario presso il centro "Angeli custodi" », leggasi: « un posto di direttore sanitario presso il centro "Angeli custodi" *e centro "Villa Igea"* ».

(2081/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791780)